

Legge regionale 07 luglio 2017 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.**

**Art. 2 bis**

*(Raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale)(1)*

**1.** La raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale è consentita a coloro che:

- a)** sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
- b)** sono in possesso della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale.

**2.** Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

**3.** Durante l'attività di raccolta il raccogliitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

**4.** Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati:

- a)** l'importo del contributo annuale;
- b)** le modalità di versamento del contributo annuale.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 3, comma 61, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.